



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

VALENTINO LENOCI	Presidente
MARCELLO MARIA FRACANZANI	Consigliere
ROSANNA ANGARANO	Consigliere rel.
ANDREA ANTONIO SALEMME	Consigliere
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere

Processo tributario – avviso di trattazione – omessa comunicazione – violazione diritto di difesa

AC – 22/04/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21009/2018 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

██████████

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore* rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato

– controricorrente –

avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO, n. 42/2018, depositata l'08/01/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 aprile 2026 dal Consigliere Rosanna Angarano.

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione (p.v.c.), l'Agenzia delle entrate notificava alla [REDACTED] [REDACTED] avviso di accertamento con il quale, per l'anno di imposta 2009, contestava lo svolgimento di attività lucrativa e, per l'effetto, recuperava a tassazione i conseguenti ricavi accertati con metodo induttivo.

L'Associazione impugnava l'atto impositivo innanzi alla C.t.p. di Roma deducendo sia vizi formali che l'infondatezza nel merito del recupero fiscale.

La C.t.p. accoglieva il ricorso. Premesso che l'accertamento compiuto era di natura induttiva e si era fondato su standard e presunzioni semplici, affermava l'illegittimità dell'atto impositivo in quanto non preceduto dalla instaurazione del contraddittorio. La sentenza veniva riformata in accoglimento dell'appello spiegato dall'Amministrazione. La C.t.r., in particolare, escludeva l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo e, rigettati gli ulteriori motivi relativi a vizi di forma, riteneva l'atto impositivo legittimo anche nel merito del recupero.

L'Associazione ricorre per cassazione avversa la sentenza di cui all'epigrafe, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Vanno trattati congiuntamente e preliminarmente il primo ed il quarto motivo del ricorso.

1.1 Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992 ed assume la nullità della



sentenza stante «l'omessa notifica dell'avviso di convocazione» nonostante si fosse ritualmente costituita in giudizio con il deposito dell'atto di controdeduzioni in data 20 settembre 2016.

1.2. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e deduce la nullità della sentenza per aver omesso di pronunciarsi su quanto dedotto nelle controdeduzioni di appello, avendo erroneamente ritenuto che non vi fosse stata costituzione in appello

2. I motivi sono fondati.

2.1. La C.t.r., in sentenza, ha dichiarato che l'Associazione non si era costituita in grado di appello. La circostanza, tuttavia, trova smentita in fatto in quanto risulta dagli atti allegati al ricorso la ricevuta di deposito delle controdeduzioni appello. L'erronea assunzione della mancata costituzione ha avuto come logica conseguenza la mancata comunicazione della data di udienza.

2.2. La comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 d.lgs. cit., adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (tra le tante Cass. 11/07/2018, n. 18279).

Invero, si è anche precisato che alla cassazione della sentenza può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ma solo ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il



rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. 21/07/2022, n. 22890; Cass. 30/12/2014, n. 27496).

Tale condizione, tuttavia, non può ritenersi integrata nella fattispecie in esame, atteso che l'erronea supposizione che la contribuente fosse rimasta contumace in appello, ha portato ad ignorare completamente le difese spese dalla stessa.

3. Restano, di conseguenza, assorbiti il secondo ed il terzo motivo con i quali la ricorrente ha denunciato, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e 4, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 6 e 10 legge n. 212 del 2000 e degli artt. 41, 47 e 48 CEDU per violazione del contraddittorio preventivo (secondo motivo); la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 68 e 71 d.lgs. n. 300 del 1999, degli artt. 5 e 5 legge n. 241 del 1990, degli artt. 19, 27, 28 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione al vizio di sottoscrizione dell'atto impositivo (terzo motivo).

4. Ne consegue, in accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice del secondo grado, in diversa composizione, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2026.

Il Presidente
Valentino Lenoci

